



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13717 del 2019, proposto da

Michael Mura, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Pierdaniele Tinti non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

-del provvedimento datato 6 agosto 2019, reso dalla Commissione medica del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante ad oggetto <<verbale di riconvocazione dell'aspirante e contestuale notifica per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica ad altra data>> e consegnato in pari data, mediante il

quale la citata Commissione Medica ha dichiarato l'odierno ricorrente non idoneo per il citato concorso senza permettergli neppure di sostenere le prove di efficienza fisica;- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi dell'odierno ricorrente;- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le <<Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica>> pubblicate in data 7 maggio 2019 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, nonché, per quanto di interesse, dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45 E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE nel senso di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, ove favorevolmente esitati gli ulteriori passaggi della procedura, al suo inserimento, sempre con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale nonché PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad una sommaria cognizione, che l'Amministrazione resistente abbia applicato con eccessivo rigore le disposizioni disciplinanti le prove di efficienza fisica, non avendo consentito all'interessato un breve differimento delle stesse in considerazione dell'infortunio occorso;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza cautelare, ammettendo il ricorrente, con riserva, alle prove di efficienza fisica, mediante l'espletamento di una sessione integrativa, nonché, per il caso di superamento delle suddette prove, alla prosecuzione della selezione;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette il ricorrente, con riserva, alle prove di efficienza fisica e alla prosecuzione del concorso, mediante l'espletamento di una sessione integrativa.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 novembre 2020.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**

**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**